

**Odg:** 236

**Pg. n.:** 270531/2009

**Data Seduta:** 23/11/2009

**Data inizio vigore:** 05/12/2009

## **REGOLAMENTO DELLE CONSULTE DEL COMUNE DI BOLOGNA**

### **Art.1 ISTITUZIONE DELLE CONSULTE**

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.4 dello Statuto e anche su impulso diretto delle forme associative o di altre organizzazioni sociali, istituisce Consulte tematiche permanenti per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione delle esigenze di gruppi sociali. La delibera di istituzione di ogni Consulta ne definisce gli ambiti tematici.

A fronte di determinate esigenze, il Consiglio comunale può dare vita a Consulte su obiettivi specifici, definendone i termini temporali.

Possono fare parte delle Consulte i soggetti iscritti all'Elenco comunale delle Libere Forme associative, le Associazioni, i soggetti del Terzo settore e i gruppi sociali che ne facciano formale domanda e che abbiano interesse per i propri fini statutari.

Entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio comunale, per quanto riguarda le Consulte già in essere, o dall'istituzione di una nuova Consulta, le Libere Forme associative iscritte all'Elenco comunale e le altre realtà che siano già iscritte alle Consulte vengono direttamente invitate dalla Presidenza del Consiglio comunale a fare richiesta o a dare conferma della loro adesione alle Consulte, entro sessanta giorni. Alla più ampia pubblicizzazione della possibilità di adesione alle Consulte si provvederà anche tramite avviso pubblico.

Il primo incontro di ogni Consulta di nuova istituzione è convocato e presieduto dal Presidente della Commissione consiliare competente per materia o da altro membro della Commissione da lui delegato, che esercita la funzione di presidenza fino all'elezione del Presidente della Consulta. Per le Consulte permanenti già in essere, all'inizio del mandato consiliare, si procede all'elezione del nuovo Presidente in un'apposita seduta convocata dal Presidente della Commissione consiliare competente. Fino a tale convocazione, il Presidente uscente della Consulta rimane in carica e può convocare, se necessario, la Consulta stessa.

Le Consulte rappresentano sedi permanenti di confronto, discussione e proposta sui rispettivi temi specifici di ognuna; promuovono occasioni di confronto e relazione con altri soggetti, svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività del Consiglio comunale.

### **Art.2 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE**

Le Consulte fanno riferimento al Consiglio comunale ed in particolare alla Commissione consiliare competente per materia, alle cui sedute sono di norma invitati, con diritto di parola, i Presidenti delle Consulte stesse.

Le Consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di

particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.

Le Consulte possono inoltrare al Consiglio comunale pareri sui provvedimenti in corso di adozione, relazioni sulla situazione nell'area tematica di interesse, osservazioni e proposte; tali istanze sono poste all'ordine del giorno della Commissione consiliare competente, che provvederà a darvi motivato riscontro.

Il Sindaco, l'Assessore ovvero, quando si tratti di atti di iniziativa consiliare, il Presidente del Consiglio comunale possono richiedere il parere scritto della Consulta su atti o linee di indirizzo relative a materie ricomprese nell'ambito tematico della Consulta.

Le Commissioni consiliari possono convocare udienze conoscitive per conoscere il parere delle Consulte su argomenti inerenti i relativi ambiti tematici.

Una volta l'anno, ogni Consulta è convocata da tutte le Commissioni consiliari permanenti in seduta congiunta, per discutere sulle questioni inerenti l'ambito tematico di pertinenza.

Le Consulte inviano contributi alla Conferenza dei Presidenti di Quartiere su materie inerenti gli ambiti di intervento delle funzioni dei Consigli di Quartiere.

### **Art.3 PRESIDENTE DELLA CONSULTA**

Il Presidente della Consulta ha funzioni di impulso nei confronti delle attività della Consulta; convoca le riunioni, le presiede e cura, tramite suo incaricato, la verbalizzazione delle riunioni; rappresenta la pluralità delle posizioni e degli orientamenti emersi al suo interno.

Il Presidente viene eletto in seno ad ogni Consulta all'inizio di ogni mandato consiliare e resta in carica per la durata massima dello stesso; il regolamento interno di ogni Consulta può prevedere termini più brevi di avvicendamento alla presidenza.

### **Art.4 REGOLAMENTO INTERNO**

La Consulta gode di ampia autonomia nel regolamentare il proprio funzionamento, scegliere gli argomenti da trattare, organizzare le proprie attività.

La Consulta, con la maggioranza dei presenti alla seduta, approva un proprio regolamento di funzionamento. Il testo deve essere inviato ai membri della Consulta almeno quindici giorni prima della seduta in cui verrà posto in votazione.

Di norma, non sono previste votazioni sui singoli argomenti o documenti della Consulta, ma si privilegerà l'espressione articolata dei pareri e delle proposte.

I membri della Consulta aderiscono liberamente alle iniziative promosse nell'ambito della Consulta stessa.

### **Art.5 ADESIONE ALLA CONSULTA**

In ogni momento le Libere Forme Associative iscritte all'Elenco comunale, le Associazioni, i soggetti del Terzo settore e i gruppi sociali possono aderire alla Consulta. La richiesta può essere respinta dalla Consulta stessa, solo nel caso in cui i fini statuari della Libera Forma Associativa o di un soggetto del Terzo settore non siano coerenti con l'ambito tematico su cui la Consulta è costituita. L'adesione diviene

effettiva dalla prima seduta della Consulta successiva alla domanda di adesione.

## **Art.6 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Le sedute delle Consulte sono convocate dal Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo della riunione, con preavviso di almeno una settimana, utilizzando preferibilmente la posta elettronica. Le sedute indette per l'elezione del Presidente devono essere convocate con trenta giorni di preavviso.

La convocazione, accompagnata eventualmente dall'esplicita richiesta della loro presenza, viene inviata anche al Presidente della Commissione consiliare competente per materia, agli Assessori di riferimento, ai Consiglieri comunali, ai Presidenti di Quartiere. La Consulta può chiedere che alle sedute siano presenti dirigenti o funzionari del Comune, interessati al trattamento di specifici argomenti.

Il Comune di Bologna fornisce una sede operativa adeguata all'attività delle Consulte, un idoneo servizio di segreteria per il supporto logistico al loro funzionamento e la possibilità di accesso alle informazioni necessarie all'espletamento del loro ruolo.

Di ogni seduta viene redatto un verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

## **Art.7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di adozione.

Le delibere istitutive delle Consulte, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con il Regolamento stesso, fino a diversa decisione del Consiglio comunale.

Per le Consulte di cui sopra, gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4, saranno espletati entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.